

(Codice interno: 351337)

LEGGE REGIONALE 08 agosto 2017, n. 26

Modifiche al Titolo VI Capo III e IV della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del Consiglio regionale" e successive modificazioni.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1**Modifica dell'articolo 47 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del Consiglio regionale" e successive modificazioni.**

1. Il comma 3 dell'articolo 47 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del Consiglio regionale" è così sostituito:

"3. La spesa complessiva di cui al comma 2 è ripartita dall'Ufficio di presidenza tra i gruppi consiliari con i seguenti criteri:

a) *una parte assegnata con le seguenti modalità:*

1. ai gruppi composti da un consigliere la spesa pari al 90 per cento del trattamento economico previsto dal comma 4 dell'articolo 53, cui è sommata la spesa di una unità di personale di categoria C1;

2. ai gruppi composti da due consiglieri la spesa pari al 100 per cento del trattamento economico previsto dal comma 4 dell'articolo 53, cui è sommata la spesa di una unità di personale di categoria C1;

3. ai gruppi composti da tre consiglieri la spesa pari al trattamento economico previsto dal comma 4 dell'articolo 53 a cui è sommata la spesa di due unità di personale di categoria C1;

b) *la restante parte in misura proporzionale al numero dei consiglieri componenti il gruppo esclusi i primi tre."*

2. Sono abrogate le tabelle 2 e 3 dell' allegato B.

3. Nel comma 5 dell'articolo 47 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del Consiglio regionale" sono soppresse le parole: *"e della tabella 2 dell'allegato B"*.

4. Nel comma 6 dell'articolo 47 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del Consiglio regionale" sono soppresse le parole: *"e della tabella 3 dell'allegato B"*.

Art. 2**Modifica dell'articolo 51 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del Consiglio regionale" e successive modificazioni.**

1. Al comma 1 dell'articolo 51 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del Consiglio regionale" sono soppresse le parole *"nel limite massimo del 50 per cento, arrotondato alla unità superiore dell'organico previsto,"*.

2. Il comma 3 dell'articolo 51 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del Consiglio regionale" è così sostituito:

"3. La spesa complessiva per il personale a tempo determinato di cui al comma 2 è ripartita dall'Ufficio di presidenza tra i gruppi consiliari, garantendo ai gruppi composti da uno e da due consiglieri l'importo di spesa per assunzioni a tempo determinato corrispondente rispettivamente all'80 e al 90 per cento del trattamento economico previsto dal comma 4 dell'articolo 53 e ai gruppi composti da tre consiglieri quello corrispondente al trattamento economico previsto dall'articolo

53, comma 4 e ai restanti gruppi importi determinati in ragione della consistenza numerica dei medesimi, calcolata senza computare il Presidente della Giunta regionale e i consiglieri componenti la Giunta regionale."

3. Il comma 7 dell'articolo 51 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del Consiglio regionale" è così sostituito:

"7. Nel caso di eccedenze determinatesi per effetto di quanto previsto all'articolo 47, comma 4, al fine di salvaguardare i rapporti di lavoro del personale assegnato alla segreteria del gruppo consiliare, instaurati con il Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 51 e in essere alla data di accertamento delle eccedenze, il gruppo consiliare rimette nella disponibilità del Consiglio regionale, per il finanziamento di tali rapporti di lavoro, la quota necessaria e sufficiente delle somme assegnate ai sensi dell'articolo 52 e non spese."

4. Il comma 7 bis dell'articolo 51 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del Consiglio regionale" è così sostituito:

"7 bis. Qualora quanto previsto al comma 7 non sia sufficiente a salvaguardare i rapporti di lavoro del personale assegnato alla segreteria del gruppo consiliare instaurati con il Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 51 e in essere alla data di accertamento delle eccedenze, il finanziamento di tali rapporti è garantito per la quota mancante, in via prioritaria con le somme da assegnare e, ove non sufficienti, con le somme già assegnate ai sensi dell'articolo 52 comma 2 ai gruppi che hanno sostenuto il medesimo candidato presidente della Regione, secondo criteri proporzionali stabiliti dall'Ufficio di presidenza. Analogo criterio compensativo è applicato dall'Ufficio di presidenza nel caso si determinino delle eccedenze della spesa ripartita ai sensi dell'articolo 51, comma 3."

5. Dopo il comma 7 bis dell'articolo 51 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del Consiglio regionale" sono inseriti i seguenti commi:

"7 ter. Qualora la salvaguardia dei rapporti di lavoro del personale assegnato alla segreterie dei gruppi consiliari, instaurati con il Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 51 e in essere antecedentemente alla variazione del numero dei gruppi consiliari, per effetto di quanto previsto dall'articolo 47, commi 3 e 4, determini il superamento del limite di cui all'articolo 47, comma 2, l'Ufficio di presidenza, in relazione all'entità dell'eccedenza, provvede all'individuazione delle unità di personale da assegnare al nuovo gruppo nell'ambito di quelle in servizio presso le segreterie dei restanti gruppi consiliari."

7 quater. Nel caso si determini un'eccedenza del limite di cui all'articolo 47, comma 2 per effetto di quanto previsto dall'articolo 47, commi 3 e 4, le nuove assegnazioni di personale sono autorizzate dall'Ufficio di presidenza nel rispetto di quanto stabilito ai commi 7, 7 bis e 7 ter."

Art. 3

Modifica dell'articolo 53 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del Consiglio regionale" e successive modificazioni.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 53 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 è aggiunto il seguente:

"4 bis. Nei gruppi consiliari composti da uno, da due o da tre consiglieri, il trattamento economico del responsabile, per la durata dell'incarico può essere stabilito in misura ridotta rispetto al trattamento economico previsto dal comma 4 dell'articolo 53 dell'importo sufficiente a finanziare il costo delle altre unità di personale di cui intende avvalersi il Presidente del gruppo, ferma restando la dotazione organica di cui alla tabella 4 dell'allegato B con corrispondente riduzione dell'orario di lavoro."

Art. 4

Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 5
Decorrenza di effetti.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge decorrono nei loro effetti dalla prima legislatura regionale successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 8 agosto 2017

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Modifica dell'articolo 47 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del Consiglio regionale" e successive modificazioni

Art. 2 - Modifica dell'articolo 51 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del Consiglio regionale" e successive modificazioni

Art. 3 - Modifica dell'articolo 53 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del Consiglio regionale" e successive modificazioni

Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria

Art. 5 - Decorrenza di effetti

Dati informativi concernenti la legge regionale 8 agosto 2017, n. 26

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 18 luglio 2017, dove ha acquisito il n. 269 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Ciambetti, Giorgetti, Pigozzo e Guadagnini;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 26 luglio 2017;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Bruno Pigozzo, e su relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Simone Scarabel, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 1 agosto 2017, n. 26.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Bruno Pigozzo, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la legislazione in materia di dotazione di risorse di personale per le segreterie dei gruppi consiliari, come definita dalla legge regionale n. 53 del 2012, ha evidenziato nella sua progressiva attuazione, in particolare nel corso della attuale legislatura, elementi di sempre più marcata discrasia nella applicazione dei criteri di ripartizione della spesa fra i diversi gruppi consiliari, indicatori di progressive difficoltà di funzionamento, fino al punto di determinare, a fronte della costituzione di un nuovo gruppo consiliare, la necessità di un intervento, in via amministrativa, dell’Ufficio di presidenza per la definizione delle condizioni volte a consentire, nella salvaguardia dei rapporti di lavoro già in essere, la adeguata dotazione di risorse anche per il gruppo di nuova istituzione.

D’altro canto il Consiglio regionale già in occasione della sessione di bilancio per l’esercizio 2017, nella acquisita consapevolezza che la applicazione della disciplina sopra richiamata dava luogo ad una ripartizione dei contributi per le spese del personale “assolutamente sperequata” e che “tale sperequazione comporta nocumento ai Gruppi consiliari a cui aderisce il maggior numero di Consiglieri, con grave pregiudizio per la loro operatività”, aveva approvato un ordine del giorno indirizzato all’Ufficio di presidenza del Consiglio medesimo, invitandolo sia “a predisporre, entro il 31 gennaio 2017, un progetto di legge per una più equa ripartizione del budget per le spese del personale dei Gruppi consiliari, senza che ciò comporti alcun aumento di spesa”, sia “a prevedere nel suddetto progetto di legge un criterio di proporzionalità tra il numero dei consiglieri aderenti al Gruppo consiliare e le risorse spettanti”.

L’Ufficio di presidenza intende con la presente iniziativa assolvere a tale compito affidatogli, in coerenza con il suo ruolo di indirizzo e garanzia, facendosi promotore di una soluzione istituzionale con la quale definire, a regime per la XI legislatura regionale, in applicazione del quadro di riferimento di vincoli e di indirizzi, rispettivamente statali e statutari, il tema della assegnazione di risorse di personale ai gruppi consiliari.

I principi ispiratori della nuova disciplina vanno individuati, ferma restando la definizione di un tetto massimo della spesa complessiva per la dotazione di personale spettante alle segreterie dei gruppi consiliari, come noto di derivazione statale e quindi non disponibile in capo al legislatore regionale:

- nel criterio, di rango statutario, ed in quanto tale destinato a permeare la legislazione di settore, di adeguatezza delle risorse da assegnare ai gruppi consiliari (articolo 42 comma 3 dello Statuto ai sensi del quale “L’Ufficio di presidenza assegna ai gruppi consiliari, per l’esercizio delle loro funzioni, adeguate risorse finanziarie, strumentali e di personale”);
- nella declinazione di tale criterio, al fine della salvaguardia di un principio di uguaglianza, che impone la definizione di discipline differenziate per le diverse situazioni secondo un parametro di ragionevolezza, il che si traduce nella individuazione di criteri di assegnazione di risorse fra gruppi di diversa consistenza secondo soluzioni di proporzionalità corretta, al fine di garantire adeguate risorse anche ai gruppi di minore consistenza;
- nella esigenza, che peraltro già ha informato la azione amministrativa dell’Ufficio di presidenza nella corrente legislatura, di individuazione di ogni possibile soluzione di salvaguardia dei rapporti di lavoro in essere, una volta costituiti.

Ne consegue un articolato strutturato in diversi articoli fra loro consequenziali ed interconnessi.

In primis trattasi di ridefinire il criterio della quantificazione della spesa per il personale dei gruppi consiliari, assegnando, a garanzia della adeguatezza di risorse, una parte fissa di dotazione, peraltro differenziata in ragione della consistenza del gruppo, ed una parte variabile, e residua, in misura proporzionale al numero dei consiglieri componenti il gruppo.

La previsione interviene anche a disciplinare la dinamica della variazione in aumento del numero dei Gruppi consiliari, con conseguente possibile configurarsi di situazioni di eccedenza, vuoi rispetto alle dotazioni originariamente assegnate al gruppo, vuoi rispetto alla spesa complessiva ammessa a titolo di dotazione di personale complessivamente spettante ai gruppi consiliari, prevedendo la dotazione dei nuovi gruppi in rapporto alla loro consistenza e contestualmente soluzioni di salvaguardia dei rapporti di lavoro già in essere, anche attivando l'utilizzo delle risorse a diverso titolo disponibili in capo al gruppo e a seguire, in capo ai gruppi della coalizione, fino a contemplare l'intervento dell'Ufficio di presidenza, nel già richiamato ruolo di indirizzo e garanzia, per la individuazione del personale da assegnare al nuovo gruppo nell'ambito del personale già in servizio presso le segreterie dei gruppi consiliari.

Completa l'articolato la previsione di decorrenza degli effetti, definita a valere dalla XI legislatura regionale

La Prima commissione consiliare nella seduta del 26 luglio 2017 ha concluso i propri lavori in ordine al progetto di legge oggi in esame e lo ha approvato a maggioranza con i voti favorevoli dei rappresentanti dei gruppi consiliari Liga Veneta-Lega Nord, Zaia Presidente, Forza Italia, Fratelli d'Italia-AN-Movimento per la cultura rurale, Partito Democratico, Alessandra Moretti Presidente, Centro destra Veneto-Autonomia e libertà, Area Popolare Veneto e con i voti contrari dei rappresentanti del gruppo consiliare Movimento 5 Stelle.”;

- Relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Simone Scarabel, nel testo che segue:
“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

noi stiamo qua discutendo una proposta di Regolamento che riguarda in senso stretto la nostra vita interna del palazzo, e quindi già di per sé non è un argomento che credo riscuoterà grande passione al di fuori di quest'Aula, però rimaniamo all'interno di questo recinto, di questa proposta di Regolamento.

Come ha già accennato il relatore Pigozzo, il budget totale che è assegnato a tutti i Consiglieri del Consiglio regionale è stato stabilito per legge con un decreto, il 174/2012, che assegna alla fine un budget di 51.000 euro per ogni Consigliere eletto, e siamo in cinquantuno; questo totale alla fine ammonta a 2.600.000 euro

Poi questo totale deve essere ripartito rispettando il Regolamento che ha questo Consiglio regionale. Nella situazione attuale, che stiamo vivendo durante questa Legislatura, si è visto presentarsi questo scenario: quarantaquattro Consiglieri che fanno parte dei Gruppi cosiddetti “numerosi” si vedono ripartire una media di 32.000 euro a testa, per un totale di 1.400.000 euro; per contro, un numero di detti Consiglieri che fanno parte dei cosiddetti mono-Gruppo assorbono un totale di 1.180.000 euro, andando ad assorbire circa 169.000 euro a Consigliere. Questo prima della nascita del nuovo Gruppo di cosiddetta minoranza che prima ha tenuto banco per la questione delle nomine.

È evidente che una media di 32.000 euro contro una media di 169.000 euro non può essere una situazione ammissibile, perché? Perché dietro a questi soldi in realtà c'è un personale che lavora all'interno dei Gruppi, e questo personale che lavora all'interno dei Gruppi è quanto mai fondamentale per far sì che quel Gruppo possa portare avanti delle proposte e possa anche assecondare le richieste che vengono dai territori.

Io credo che qualsiasi Consigliere qua dentro che faccia parte di uno di questi Gruppi numerosi, e quindi subisce la ripartizione di 32.000 euro a Consigliere, capisca benissimo di cosa sto parlando.

Io mi sono proposto come Correlatore perché, secondo me, la proposta avanzata dal relatore Pigozzo, che sarà valida solamente a partire dalla prossima Legislatura, e questo secondo me è un punto fondamentale, perché non stiamo cambiando niente in seno a questa Legislatura, ma sarà una cosa che avrà la sua validità dalla prossima; quindi il ragionamento che ho fatto è: se dobbiamo cambiare le cose per la prossima Legislatura, facciamo con un criterio che sia logico, senza andare a ripetere la situazione spiacevole che si è evidenziata durante questa Legislatura.

Ed è per questo che mi sono contrapposto alla proposta del Relatore, perché io vedo nella proposta n. 269 esattamente gli stessi rischi e le stesse disuguaglianze che si sono verificate in questa Legislatura. Certo, con dei correttivi, per carità, ma non è che cambiare la media da 32 e portarla a 35, e i mono-Gruppi al posto di 169 fare 150.000 euro, possa risolvere la situazione.

Secondo me, secondo noi se il budget - e su questo non possiamo assolutamente derogare - fisso è stabilito in quota proporzionale per ogni Consigliere, anche le risorse per i Gruppi devono rispettare questa stessa logica. E quindi, appunto, ho proposto con i primi tre emendamenti la ripartizione secca del budget: 51.000 euro per numero di Consiglieri.

Sono ben cosciente che questa proposta che ho cercato di portare avanti anche all'interno delle Commissioni, non capisco perché non trovi il consenso della maggioranza di quest'Aula, anche se i Consiglieri, come ho già detto prima, quarantaquattro, che hanno subito la ripartizione diversa delle risorse dovrebbero essere ben più che la maggioranza, ma logiche interne vostre portano ad accettare una situazione molto simile a quella attuale anche per la prossima Legislatura.

Allora ho cercato di fare un ragionamento in più, andando incontro a questa proposta con i secondi tre emendamenti, e pregherei un attimo di attenzione, così ve li spiego ed evitiamo di perdere tempo anche dopo.

Io ho preso la logica della proposta Pigozzo, la 269, che trova un'ampia maggioranza all'interno di quest'Aula, e ho cercato di applicarla all'interno delle coalizioni. Se volete gestire le risorse in maniera diversa per i Gruppi da uno, da due o tre, in maniera diversa rispetto ai Gruppi numerosi, applicatelo all'interno ognuno della propria coalizione.

Esempio pratico: la coalizione di maggioranza nella prossima Legislatura conterà venticinque-ventisei Consiglieri; prendere quel budget di 51, moltiplicarlo per venticinque e poi, all'interno della maggioranza, decidere dopo quanti Gruppi consiliari formare e quindi come ripartirvi queste risorse, che devono rimanere ben definite, e lo stesso farà la minoranza

Ripeto, questo ha senso perché stiamo discutendo di una proposta che entrerà in vigore a partire dalla prossima Legislatura. Quindi, nel momento in cui sarà eletto il nuovo Consiglio regionale e prima della formazione dei nuovi Gruppi, si applicherà questo Regolamento e prima della formazione dei Gruppi, tra le varie coalizioni, si stabilirà se frammentare le risorse o mettere assieme le risorse all'interno di una coalizione che ha condiviso un candidato Presidente e che ha condiviso un programma, non capisco perché non si possa condividere anche una parte del personale. Questo ce lo dovete veramente spiegare.

Da come avete sostenuto le ragioni dei mono-Gruppi, l'unica eccezione che ho previsto è se una lista con un candidato Presidente arriva a eleggere uno o due Consiglieri, cioè una lista autonoma che arriva a eleggere uno o due Consiglieri. Durante questa Legislatura non è successo che nessuna lista autonoma sia arrivata a eleggere un Consigliere in questo Consiglio regionale; bene, in quel caso posso capire che deve esserci un minimo di autonomia e una minima dotazione per fare sì che questo Gruppo che non ha condiviso candidati Presidente con nessuno e non ha condiviso il proprio programma con nessuno, posso capire che abbia una logica dargli un minimo di dotazione per il Gruppo consiliare.

Al di là di questo, secondo me, ogni coalizione dovrebbe ripartirsi il budget a seconda dei Consiglieri di cui fanno parte e poi in un secondo momento, nella formazione dei Gruppi, si deciderà, all'interno delle coalizioni, se frammentare le risorse o se, invece, andare a condensare in pochi Gruppi e quindi avere un personale all'altezza di supportare il peso dei Gruppi numerosi.

Io credo che questa proposta possa essere non dico un giusto compromesso, ma una giusta via di mezzo tra la visione che ho io della ripartizione secca delle risorse per numero dei Consiglieri e, invece, una proposta che in maniera trasversale avete fatto per voce del consigliere Pigozzo, di vedere una diversa ripartizione per i Gruppi più piccoli.

Tutta questa generosità - io la chiamo così - che avete previsto per i Gruppi più piccoli, a mio modo di vedere dovrebbe essere ristretta all'interno del perimetro delle coalizioni. Senza andare a ripetermi: condividere il candidato Presidente, condividere un programma, perché quando si entra in Consiglio regionale bisogna avere un Gruppo autonomo che non si parla all'interno della propria coalizione e non può condividere neanche un solo dipendente del Gruppo consiliare? Questa la trovo una cosa inspiegabile, ne discuteremo credo all'interno della discussione degli emendamenti in Prima Commissione e vorrei trovare insieme a voi un modo per ripartire in maniera più equa queste risorse.

Ripeto, non è una proposta che vede nessun vantaggio per le liste autonome numerose perché, ripeto, non si prenderà niente di più e niente di meno delle risorse stabilite per legge a seconda del numero dei Consiglieri.”

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 47 della legge regionale n. 53/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 47 - Segreterie dei gruppi consiliari.

1. Per lo svolgimento delle attività necessarie all'esercizio delle proprie funzioni i gruppi consiliari di cui all'articolo 42 dello Statuto si avvalgono di specifiche unità o organizzative denominate segreterie.

2. La spesa complessiva per la dotazione di personale spettante alle segreterie dei gruppi consiliari ai sensi della presente legge, non può, in ogni caso, superare il tetto massimo stabilito dalla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 “Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e istituzione e disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto”.

3. La spesa complessiva di cui al comma 2 è ripartita dall'Ufficio di presidenza tra i gruppi consiliari con i seguenti criteri:

a) una parte assegnata con le seguenti modalità:

1. ai gruppi composti da un consigliere la spesa pari al 90 per cento del trattamento economico previsto dal comma 4 dell'articolo 53, cui è sommata la spesa di una unità di personale di categoria CI;
2. ai gruppi composti da due consiglieri la spesa pari al 100 per cento del trattamento economico previsto dal comma 4 dell'articolo 53, cui è sommata la spesa di una unità di personale di categoria CI;
3. ai gruppi composti da tre consiglieri la spesa pari al trattamento economico previsto dal comma 4 dell'articolo 53 a cui è sommata la spesa di due unità di personale di categoria CI;

b) la restante parte in misura proporzionale al numero dei consiglieri componenti il gruppo esclusi i primi tre.”

4. La spesa attribuita a ciascun gruppo ai sensi del comma 3 è rideterminata solo nel caso di modificazioni nella composizione dei gruppi che comportano variazioni nel numero degli stessi. Non si provvede a rideterminazione della spesa nel caso di modificazioni della composizione dei gruppi che non comportino variazioni nel numero degli stessi.

5. La dotazione di personale spettante alle segreterie dei gruppi consiliari è quella prevista dalla tabella B di cui alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 “Organizzazione amministrativa ed ordinamento del personale della regione”, nel rispetto dei limiti di spesa di cui ai commi 2 e 3 [e della tabella 2 dell'allegato B].

6. A decorrere dalla prima legislatura regionale successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, la dotazione di personale spettante alle segreterie dei gruppi consiliari è quella prevista dalla tabella 4 dell'allegato B, nel rispetto dei limiti di spesa di cui ai commi 2 e 3 [e della tabella 3 dell'allegato B].

7. Le segreterie di cui al comma 1, alla conclusione della legislatura regionale, sono sciolte al completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti.”

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'art. 51 della legge regionale n. 53/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 51 - Rapporto di lavoro del personale delle unità di supporto dei gruppi consiliari.

1. Fermi restando il limite di spesa determinato ai sensi del comma 3 dell'articolo 47 e i vincoli di legge, le segreterie dei gruppi consiliari si avvalgono di un responsabile e di personale tratti dall'organico dell'amministrazione regionale o dagli enti da e per i quali è prevista la mobilità ai sensi della legislazione vigente, ovvero [nel limite massimo del cinquanta per cento, arrotondato all'unità superiore, dell'organico previsto.] di personale assunto con contratto a tempo determinato, fra soggetti provenienti dal settore privato o pubblico in possesso di comprovati requisiti professionali adeguati alle mansioni da svolgere, come specificati nel regolamento interno di amministrazione ed organizzazione, proposto dal presidente del gruppo consiliare all'Ufficio di presidenza e da questo nominato.

2. Fermo restando il limite di spesa determinato ai sensi del comma 3 dell'articolo 47, a decorrere dalla prima legislatura regionale successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, i gruppi consiliari possono avvalersi del personale a tempo determinato di cui al comma 1 nel limite di spesa pari alla spesa complessiva per il personale a tempo determinato sostenuta dal Consiglio regionale in termini di competenza nel 2012.

3. *La spesa complessiva per il personale a tempo determinato di cui al comma 2 è ripartita dall'Ufficio di presidenza tra i gruppi consiliari, garantendo ai gruppi composti da uno e da due consiglieri l'importo di spesa per assunzioni a tempo determinato corrispondente rispettivamente all'80 e al 90 per cento del trattamento economico previsto dal comma 4 dell'articolo 53 e ai gruppi composti da tre consiglieri quello corrispondente al trattamento economico previsto dall'articolo 53, comma 4 e ai restanti gruppi importi determinati in ragione della consistenza numerica dei medesimi, calcolata senza computare il Presidente della Giunta regionale e i consiglieri componenti la Giunta regionale.*

4. Al fine di assicurare adegua o svolgimento degli adempimenti organizzativi ed amministrativi afferenti la segreteria del gruppo consiliare, nonché il necessario raccordo con le strutture del Consiglio regionale, ogni gruppo consiliare è tenuto alla individuazione del responsabile della segreteria del gruppo.

5. L'incarico di responsabile delle segreterie dei gruppi consiliari è conferito con contratto di diritto privato; ove conferito a personale proveniente dai ruoli regionali, o di enti regionali di cui all'articolo 60 dello Statuto del Veneto, determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico; alla cessazione del contratto a tempo determinato il dipendente è ricollocato automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a tempo determinato, con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza. Il posto ricoperto nella dotazione organica del Consiglio regionale rimane indisponibile per tutta la durata dell'incarico.

6. Il rapporto di lavoro del responsabile e del personale assunti con contratto a tempo determinato, viene costituito con la firma, anteriormente alla presa di servizio, del contratto individuale, sottoscritto per l'amministrazione dal Presidente del Consiglio regionale o dal suo delegato. Il contratto individuale stabilisce che il rapporto di cui al presente comma può essere risolto in qualsiasi momento e, fatto salvo quanto previsto al comma 8, termina, in ogni caso, con la cessazione del gruppo consiliare che ne ha proposto l'assunzione.

7. *Nel caso di eccedenze determinatesi per effetto di quanto previsto all'articolo 47, comma 4, al fine di salvaguardare i rapporti di lavoro del personale assegnato alla segreteria del gruppo consiliare, instaurati con il Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 51 e in essere alla data di accertamento delle eccedenze, il gruppo consiliare rimette nella disponibilità del Consiglio regionale, per il finanziamento di tali rapporti di lavoro, la quota necessaria e sufficiente delle somme assegnate ai sensi dell'articolo 52 e non spese.”.*

7 bis. *Qualora quanto previsto al comma 7 non sia sufficiente a salvaguardare i rapporti di lavoro del personale assegnato alla segreteria del gruppo consiliare instaurati con il Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 51 e in essere alla data di accertamento delle eccedenze, il finanziamento di tali rapporti è garantito per la quota mancante, in via prioritaria con le somme da assegnare e, ove non sufficienti, con le somme già assegnate ai sensi dell'articolo 52 comma 2 ai gruppi che hanno sostenuto il medesimo candidato presidente della Regione, secondo criteri proporzionali stabiliti dall'Ufficio di presidenza. Analogo criterio compensativo è applicato dall'Ufficio di presidenza nel caso si determinino delle eccedenze della spesa ripartita ai sensi dell'articolo 51, comma 3.”.*

7 ter. *Qualora la salvaguardia dei rapporti di lavoro del personale assegnato alla segreterie dei gruppi consiliari, instaurati con il Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 51 e in essere antecedentemente alla variazione del numero dei gruppi consiliari, per effetto di quanto previsto dall'articolo 47, commi 3 e 4, determini il superamento del limite di cui all'articolo 47, comma 2, l'Ufficio di presidenza, in relazione all'entità dell'eccedenza, provvede all'individuazione delle unità di personale da assegnare al nuovo gruppo nell'ambito di quelle in servizio presso le segreterie dei restanti gruppi consiliari.*

7 quater. *Nel caso si determini un'eccedenza del limite di cui all'articolo 47, comma 2 per effetto di quanto previsto dall'articolo 47, commi 3 e 4, le nuove assegnazioni di personale sono autorizzate dall'Ufficio di presidenza nel rispetto di quanto stabilito ai commi 7, 7 bis e 7 ter.*

8. Anche al fine di assicurare li adempimenti di chiusura della gestione del gruppo, l'incarico di cui al comma 5 del responsabile della segreteria dei gruppi consiliari, nei limiti di spesa previsti dal comma 8 bis, e la assegnazione del personale dei gruppi consiliari proveniente dai ruoli regionali sono prorogati non oltre il sessantesimo giorno successivo alla data di insediamento del Consiglio regionale.

8 bis. Agli oneri derivanti dal comma 8 per i responsabili delle segreterie dei gruppi consiliari, si provvede, nei limiti delle risorse spettanti ai sensi dell'articolo 52 e non utilizzate entro la legislatura. A tal fine non viene conteggiato il costo corrispondente alla categoria e posizione economica di inquadramento in ruolo del responsabile della segreteria del gruppo consiliare proveniente dai ruoli regionali o da enti regionali di cui all'articolo 60 dello Statuto.

9. Per l'assegnazione alle unità di supporto di cui al presente articolo deve essere formalmente acquisito, a cura del proponente, l'assenso dell'interessato.

10. Il personale delle segreterie dei gruppi consiliari opera alle dipendenze del presidente del gruppo consiliare.

11. L'orario di servizio del personale assegnato alle unità di supporto dei gruppi è disciplinato nel rispetto della normativa vigente in materia di personale regionale, anche secondo specifiche modalità di registrazione delle presenze, come definite da regolamento interno di amministrazione e organizzazione.

12. Il Consiglio regionale garantisce l'aggiornamento e la formazione del personale delle unità di supporto dei gruppi e degli organi consiliari.”.

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'art. 51 della legge regionale n. 53/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente

“Art. 53 - Trattamento economico del personale delle segreterie degli organi e dei gruppi consiliari.

1. Ai responsabili delle segreterie dei vicepresidenti e dei consiglieri segretari dell'Ufficio di presidenza di cui all'articolo 44 è attribuito per la durata dell'incarico il trattamento economico pari al trattamento economico previsto per la fascia più alta di posizione organizzativa. Per la legislatura regionale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ai responsabili delle segreterie dei vicepresidenti e dei consiglieri segretari dell'Ufficio di presidenza di cui all'articolo 44 è attribuito per la durata dell'incarico il trattamento economico pari alla media dei trattamenti economici previsti per i dirigenti d'ufficio del Consiglio regionale.

2. Al responsabile della segreteria del portavoce dell'opposizione di cui all'articolo 45, compete, per la durata dell'incarico, il trattamento economico previsto per la fascia più alta di posizione organizzativa.

3. Al vicario del Capo di Gabinetto, individuato fra il personale di categoria D, compete, per la durata dell'incarico, il trattamento economico previsto per la fascia più alta di posizione organizzativa.

4. Ai responsabili delle segreterie dei gruppi consiliari, per la durata dell'incarico, spetta il trattamento economico pari alla media dei trattamenti economici previsti per i dirigenti d'ufficio del Consiglio regionale.

4 bis. Nei gruppi consiliari composti da uno, da due o da tre consiglieri, il trattamento economico del responsabile, per la durata dell'incarico può essere stabilito in misura ridotta rispetto al trattamento economico previsto dal comma 4 dell'articolo 53 dell'importo sufficiente a finanziare il costo delle altre unità di personale di cui intende avvalersi il Presidente del gruppo, ferma restando la dotazione organica di cui alla tabella 4 dell'allegato B con corrispondente riduzione dell'orario di lavoro.

5. Per i gruppi consiliari costituiti da almeno cinque consiglieri e fino a dieci, il presidente del gruppo può individuare fra il personale di categoria D, un responsabile vicario cui compete, per la durata dell'incarico, il trattamento economico previsto per la fascia più alta di posizione organizzativa. Nei gruppi con almeno undici consiglieri il presidente del gruppo può individuare un responsabile vicario cui compete il trattamento economico minimo di dirigente preposto alla direzione di ufficio; il conferimento degli incarichi di responsabile vicario nei gruppi con almeno undici consiglieri, con contratto di diritto privato, a dipendenti regionali determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico.

6. Al restante personale delle segreterie dei gruppi consiliari, del Gabinetto del Presidente, delle segreterie dei componenti dell'Ufficio di presidenza e del portavoce dell'opposizione e su indicazione dei rispettivi responsabili, è corrisposto mensilmente, per la peculiarità della attività svolta e ad esclusione di ogni altro beneficio economico, uno specifico emolumento integrativo delle voci stipendiali fisse e continuative, reso disponibile nell'ambito delle complessive disponibilità di bilancio e determinato nel limite minimo e massimo dall'Ufficio di presidenza, tenendo anche conto del complessivo trattamento economico accessorio fissato dai contratti collettivi integrativi di lavoro per il personale del Consiglio regionale del Veneto.

7. All'intero trattamento economico fondamentale dirigenziale previsto dal presente articolo, si applica la disciplina prevista dal primo periodo del comma 10 ter dell'articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della regione”.

4. Struttura di riferimento

Servizio amministrazione, bilancio e servizi del Consiglio regionale